

Pubblicato il 30/09/2016

N. 04258/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06656/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6656 del 2016, proposto da:

Giovanna Caiozzo, Davico Flavia, Furfaro Cesare, Mazzocco Michele, Raimondi Beatrice, Riotto Giuseppe, Rizzo Roberto, Todde Alessandro, Troilo Martina, rappresentati e difesi dagli avvocati Diego Vaiano, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso Paolo Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Fiorani Luca, Masino Alex Domenico, Marchesini Manuela, Calabrese Erica non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 03238/2016, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al tirocinio teorico pratico del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 140 unità per la terza area funzionale, profilo professionale funzionario tecnico.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sez. II TER n. 3238/2016 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti l'avvocato Alvisè Vergerio (su delega dell'avvocato D. Vaiano) e l'Avvocato dello Stato Natale;

Rilevato che appare condivisibile l'esigenza di non determinare uno stallo della procedura pregiudizievole alle esigenze dei candidati, e tenuto conto dei limiti indicati nelle ordinanze di questa Sezione nn.2960/2015 e 4867/2015;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle citate ordinanze, deve:

determinarsi espressamente entro 10 gg dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, circa l'ammissione dei ricorrenti al tirocinio teorico pratico in relazione al punteggio conseguito nella prova tecnico- professionale;

in caso di riscontro positivo, ammettere i candidati al tirocinio ed eventualmente, poi, all'ultima prova (colloquio orale), fermo restando il divieto di assunzione in servizio fino alla definizione del giudizio di merito;

Ritenuto che deve essere confermato l'ordine di integrazione del contraddittorio contenuto nell'impugnata ordinanza del TAR che fisserà, auspicabilmente nel più breve tempo possibile, l'udienza pubblica per la definizione dei numerosi analoghi contenziosi pendenti in primo grado;

Ritenuto altresì di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese processuali della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE
Andrea Migliozi

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO